



PROPOSTA DI LEGGE

"INTERVENTI STRAORDINARI PER FAVORIRE LA RIPRESA PRODUT  
TIVA DI ALCUNE ZONE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA  
DANNEGGIATE DALLE GELATE DEL 2-3-4 GENNAIO 1979"

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Consiglio n° 1099 II Legislatura

di iniziativa dei consiglieri

Antonio DELL'AQUILA  
Cosimo RAIMONDO  
Tommaso CLEMENTE  
Benito PICCIGALLO  
Antonio VENTURA

Colleghi consiglieri,

nei giorni 2-3-4 gennaio 1979 in tutta la Regione Puglia si verificò un notevole, rapido ed eccezionale abbassamento di temperatura, in seguito al quale la maggior parte delle piante coltivate subì sensibili danni.

Soffrirono di più, tra le colture erbacee, la barbabietola da zucchero, le piante ortive, le leguminose da granella e le fagere; tra quelle legnose, l'olivo, la vite e gli agrumi.

I danni furono notevoli in tutta la Regione.

Assunsero però particolare rilevanza nella zona centro-settentrionale della provincia di Foggia, ove la temperatura, nel giro di sole 48 ore, discese di circa 35°, raggiungendo la minima storica di - 15°.

I danni si manifestarono con immediatezza sulle piante erbacee, per le quali, ove possibile, si dovette ricorrere a coltivazioni sostitutive (risemine di barbabietole, pomodori, ecc.); furono invece in un primo momento meno evidenti sulle piante legnose a causa del periodo invernale che, come è noto, è di riposo vegetativo.

I danni, su queste piante, si palesarono però in tutta la loro tragica entità a primavera, quando l'auspicata ripresa non si verificò, e, nei casi più lievi si ebbe solo in parte.

Si diceva che le piante più colpite sono state la vite e l'olivo.

Molti vigneti, specialmente nel triangolo compreso tra S. Severo, Lucera, S. Paolo Civitate, furono danneggiati in misura talmente grave, per cui dovettero essere divelti oppure sottoposti a operazioni di reinnesto o di potatura di ricostituzione.

Altri, sebbene colpiti in forma più lieve, nel 1979 non hanno fornito alcuna produzione o l'hanno data in misura molto ridotta. I danni maggiori li ha però subito l'olivo che, come è noto, più della vite è sensibile alle basse temperature.

Le piante meno colpite, oltre a non avere prodotto frutto, hanno subito danni nella chioma e nelle branche, per cui sono state o debbono essere sottoposte a costosi e ripetuti interventi, tali da determinare, anche se attraverso un lungo periodo di improduttività, il ritorno alla normalità.

Altre piante, invece, a distanza di oltre un anno dagli eventi, presentano ancora tutto l'apparato aereo secco, con poche e misere cacciate pollonifere sulla ceppaglia, sulle quali, sia per motivi tecnici che di reddito, è azzardato fare affidamento per riformare, dopo molti e molti anni, alberi normali.

Altri alberi, infine, non hanno dato e non danno ancora nemmeno tali segni di piccola e limitata vitalità.

I coltivatori, di fronte ad un fenomeno tanto grave ed eccezionale, anche se <sup>presumibilmente</sup> ~~pronunziato~~ dalla quasi immediata cascola delle foglie e dal progressivo manifestarsi del seccume dei rami, dopo un periodo di incredulità, meraviglia e perplessità, cominciarono ad adottare le prime decisioni.

Per indurre le piante a ricacciare, i più le hanno sottoposte a ripetute operazioni di potatura, con tagli spostati sempre più in basso, alla ricerca, cioè, di legno indenne e vegetante.

Constatata l'infruttuosità di tali interventi, e perdurando l'attesa di direttive e di aiuti finanziari che intanto non venivano, i coltivatori, prima alla spicciolata, poi in forma sempre più massiccia, hanno dato mano alla svellimento degli ulivi.

Il paesaggio dell'alto Tavoliere è ora radicalmente mutato .

Gli olivi di questa zona erano famosi per la loro grandezza, per la loro produttività e, soprattutto, per l'accurata coltivazione a cui erano sottoposti, così come lo erano i vigneti, e tutto il territorio, senza soluzione di continuità, era coperto da ubertose coltivazioni.

Adesso questa zona è caratterizzata oltre che da numerosi e vasti vuoti di coltivazione, dalla presenza di innumerevoli scheletri di alberi di un triste color marrone scuro, interi o tagliati a diverse altezze, in muta e commovente attesa di un miracolo che, sebbene invocato mediante i ripetuti e costosi interventi colturali messi in atto, in effetti non si potrà verificare.

Quanti olivi sono stati divelti in provincia di Foggia. E quanti ettari di vigneto?

Purtroppo non è possibile disporre di dati precisi per la vite: si ha però motivo di ritenere che la superficie interessata allo svellimento superi i 100 ettari.

Per quanto concerne gli olivi, i dati ufficiali relativi ai Comuni più danneggiati, rilevati attraverso le domande di abbattimento presentate all'assessorato all'agricoltura della Regione Puglia, possono essere sintetizzati nel seguente prospetto:

COMUNI	domande presentate di abbattimento olivi		alberi abbattuti		superficie	
	N.	% del totale	N.	% del totale	Ha.	% del totale
S. Severo	811	45	121.410	36	1.580	45
Torremaggiore	208	12	38.110	11	345	10
S. Paolo	129	7	13.670	4	155	4
Lucera	426	23	94.200	28	930	26
<b>TOTALI</b>	<b>1.574</b>	<b>87</b>	<b>267.390</b>	<b>79</b>	<b>3.010</b>	<b>86</b>
Foggia	102	6	42.275	12	230	7
<b>TOTALI</b>	<b>1.676</b>	<b>93</b>	<b>307.665</b>	<b>91</b>	<b>3.240</b>	<b>93</b>
Troia	22	} 5	4.183	} 5	36	} 3
Serracapriola	10		2.154		14	
Ascoli Sat.	17		1.667		10	
Castelluccio S.	22		3.243		27	
Ortona	6		1.679		11	
<b>TOTALI</b>	<b>1.753</b>	<b>98</b>	<b>320.591</b>	<b>96</b>	<b>3.338</b>	<b>96</b>
intera prov. di FOGGIA	1.805	100	338.194	100	3.500	100

Dai dati riportati nel precedente prospetto è possibile rilevare che nella zona costituita dai Comuni di S. Severo, Torremaggiore, S. Paolo e Lucera, che comprende appena il 14, 25% della intera superficie provinciale, sono concentrate l'87% delle domande di abbattimento presentate, il 79% degli alberi abbattuti, l'86% della superficie privata degli olivi.

Questo, a dimostrazione dell'eccezionalità dell'avvenimento per la zona di che trattasi.

Che incidenza hanno avuto nei Comuni più danneggiati, questi svellimenti di olivi?

La risposta preferiamo darla con delle cifre e facendo rilevare che la percentuale delle ditte che hanno presentato domanda di svellimento e delle superficie interessata è, per ciascun Comune, all'incirca la seguente:

S. Severo	53 %
Torremaggiore	19 %
S. Paolo C.	24 %
Lucera	86 %
media della zona	43 %
Foggia	28 %
media compreso Foggia	43 %
intera provin cia	7 %

Va comunque precisato che i dati finora riferiti, anche se ufficiali, danno un'idea limitata e parziale della situazione effettivamente verificatasi nella zona.

Infatti, gli svellimenti e di conseguenza i danni, sono stati di gran lunga maggiori di quelli indicati nei due prospetti precedenti, in alcuni Comuni anche il 50% in più, perchè negli stessi non sono compresi gli abbattimenti di olivi verificatisi senza la prescritta autorizzazione, per poter provvedere, con rapidità, alle indispensabili e non più rinviabili riconversioni produttive.

Ragion per cui è giusto ritenere che in provincia di Foggia le imprese che hanno divelto olivi siano almeno 2.700, le piante abbattute circa 500.000 e gli ettari interessati oltre 5.000.

La rapidità con la quale i coltivatori hanno sgombrato il terreno dagli olivi si giustifica con la circostanza che in questa Regione l'esercizio della olivicoltura, così come quella della viticoltura, salvo eccezioni, si identifica con la piccola impresa coltivatrice.

E' infatti ben noto che in Puglia queste due coltivazioni hanno assunto un notevole sviluppo, favorito da motivi ambientali, soprattutto perchè consentivano e consentono tuttora alle piccole imprese coltivatrici, autonome e non, prevalenti o miste (caso del bracciante-imprenditore) di realizzare, su modeste superfici di terreno, considerevoli redditi di capitale e di lavoro.

Venute meno le piante, o comunque capito che per molte altre il ripristino della normalità avrebbe richiesto un lunghissimo periodo di tempo, caratterizzato da notevoli anticipazioni di capitali quasi sempre indisponibili e dall'assenza di ogni tipo di reddito, gli olivi sono stati rapidamente divelti per far posto a colture suscettibili di fornire una entrata, anche minima, ma certa ed immediata (grano, pomodori, foraggi, ecc.).

Sono così venuti meno, per quanto concerne la sola olivicoltura dei cinque comuni precedentemente indicati:

- una produzione lorda vendibile annua di circa L. 10.000.000.000;
- un impiego di circa 320.000 giornate lavorative annue, senza contare quelle richieste dalle imprese di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

Le conseguenze sono disastrose, se si tiene presente, tra l'altro:

- che tale produzione contribuiva in maniera notevole, e in molti casi esclusiva, al bilancio dell'impresa coltivatrice;
- che i redditi derivanti dall'olivicoltura, sia in caso di ripristino che in caso di riconversione, non potranno essere tempestivamente ed adeguatamente rimpiazzati;
- che il diminuito impiego di mano d'opera si è verificato in zone ove non è possibile spostare rapidamente e completamente il lavoro venuto meno in altri settori agricoli o extragricoli; si sono così aperti larghi spazi nel campo della continuità della occupazione agricola, prima inesistenti a causa della ben nota complementarità che si era venuta a determinare, in quei Comuni, tra viticoltura ed olivicoltura.

Notevoli e facilmente intuibili sono infine i riflessi di questa situazione sull'intera economia della zona, tenendo presente che essa è basata essenzialmente sui proventi e sugli esiti annuali dell'agricoltura.

Nonostante la legge regionale n. 19/79 preveda che per il reimpianto degli olivi e delle altre colture legnose distrutte possono essere concessi contributi nella misura massima dell'80%, da parte dei coltivatori esistono vive perplessità sulla convenienza di dar luogo al ripristino delle piante distrutte o comunque di -  
velte.

Tale perplessità o contrarietà, oltre che dal mancato effettivo decollo ad oltre un anno dagli eventi della legge regionale n. 19/79, sono giustificate da motivi tecnici (ad esempio la mancanza di piante da vivaio di varietà locali immediatamente disponibili per i trapianti), ma, soprattutto, da ragioni economiche. E' infatti ben noto, e l'abbiamo già detto in precedenza, che la ricostituzione di un oliveto, anche ricorrendo alle moderne forme intensive di coltivazione, richiede tempi piuttosto lunghi, caratterizzati da un'anticipazione notevole di capitali e dall'assenza pressochè completa di redditi.

Pertanto, quello di far fronte ad una situazione del genere, costituisce un lusso che dei conduttori di aziende di modesta ampiezza, quali sono per la maggior parte quelli interessati all'olivicoltura e alla viticoltura, non possono assolutamente permettersi, perchè dal loro terreno hanno bisogno di trarre redditi immediati e non differiti.

D'altra parte la legge n. 19/79, i cui contributi coprirebbero soltanto una parte della spesa richiesta per i reimpianti, non prevede alcun aiuto finanziario per gli anni di improduttività immediatamente successivi al ripristino, per cui, se non si interverrà in modo adeguato, si corre il rischio:

- di veder sparire una coltivazione suscettibile di fornire su poca terra elevati redditi, di impegnare molta mano d'opera e di dar vita ad una attività agro-industriale particolarmente utile;
- di assistere a riconversioni colturali disordinate e spesso controproducenti, visto che i terreni privati delle piante danneggiate una destinazione produttiva la dovranno pur avere;
- di veder sensibilmente abbassato l'attuale assetto occupazionale ed economico di una zona ben nota per la sua agricoltura attiva ed intensiva, e, soprattutto, per il benessere diffuso a cui essa dava luogo.

Di fronte a questa situazione, determinata da fatti eccezionali e di una tale gravità economico-sociale, la Regione Puglia, come in altri casi, non può rimanere soltanto spettatrice, bensì intervenire con delle misure di carattere straordinario.

Gli interventi che noi proponiamo hanno la finalità di evitare gli inconvenienti precedentemente illustrati e di determinare la rapida ripresa produttiva della zona maggiormente colpita dalle gelate del gennaio 1979.

In particolare si propone:

1) di favorire, con ulteriori incentivi, il ripristino delle coltivazioni arboree divelte.

Tali incentivi (art. 2) consistono:

- nella concessione di un contributo complementare rispetto a quello previsto dalla legge regionale n. 19/79, in modo da portare la misura complessiva dell'intervento pubblico al 100% della spesa ritenuta ammissibile per ripristinare le coltivazioni legnose divelte in seguito alle gelate del 2-3-4 gennaio 1979;
- nella concessione di un contributo aggiuntivo annuale, della misura massima di L. 700.000 ad ettaro, da corrispondere per tre anni e da graduare in relazione al tipo e all'entità dell'impianto, quando le operazioni di ripristino hanno per oggetto l'olivo, limitatamente ad una superficie che non superi i 10 ettari;

2) di guidare e favorire la riconversione da parte di chi non vuole assolutamente ripristinare le coltivazioni divelte, per evitare che i mutamenti di destinazione produttiva possano tradursi in una diminuzione sensibile di produzione vendibile e di occupazione o, comunque, comportare ulteriori crisi o appesantimenti in settori già saturi (es. pomodori estante 1979).

A tale fine è prevista la concessione di un contributo dell'80% sulla spesa riconosciuta ammissibile per impiantare coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle divelte in conseguenza della gelata, fino ad un massimo di 10 ettari.

La scelta delle coltivazioni sostitutive è riservata ai singoli Comuni, ciascuno per il territorio di propria competenza, sentite le organizzazioni degli imprenditori, dei lavoratori e dei tecnici agricoli, e dovrà tener presenti gli indirizzi produttivi in atto, le vocazioni della zona e le strutture per la trasformazione e la commercializzazione esistenti o in via di predisposizione.

E' previsto che possano beneficiare dei suddetti incentivi tutti coloro che hanno un titolo valido per poter eseguire le opere, con precedenza per i coltivatori diretti e per gli altri manuali coltivatori della terra.

E' prevista infine la delega delle funzioni tecnico-amministrative ai singoli Comuni interessati, ai quali saranno forniti adeguati mezzi e disponibilità di personale.

L'attuazione della proposta di legge comporta una spesa complessiva di L. 13.340.000.000 ripartita in più esercizi finanziari.

I sottoscritti, dopo aver illustrato i motivi che impongono l'adozione di un provvedimento di natura straordinaria ed i modi per tradurlo in atto, non possono fare a meno di ricordare che la presente proposta di legge speciale, se accolta dal Consiglio, si inserirebbe nella rosa delle altre benemerite iniziative assunte dalla Regione Puglia in altri casi di analoghe calamità o questioni, anche se non della stessa rilevanza economico-sociale.

Si ricordano in proposito le leggi n. 24/77 e n. 47/79 (danni provocati da nube di arsenico a Manfredonia e Monte S. Angelo), la n. 12/74 e la N. 39/77 (sistemazione lagune di Lesina e di Varano), la n. 4/78 (teatro "Curci" di Barletta), la n. 72/79 (a favore dei trulli di Alberobello e dintorni), la n. 10/80 (con la quale la Comunità Montana della Murgia Nord-Occidentale è stata delegata ad intervenire per poter ricostituire le superfici a bosco e a pascolo danneggiate da un incendio scoppiato il 19.7.78). Senza dire di alcune leggi in itinere, come quella per il recupero produttivo degli arenili di Margherita di Savoia e di Zapponeta e quella che prevede interventi per la valorizzazione e la salvaguardia delle lagune di Lesina e Varano.

Con la presente legge, infine, si propone di riaprire i termini per la presentazione delle istanze per ottenere le agevolazioni previste dalla legge regionale n. 19/79 per le gelate del 2-3-4 gennaio 1979, perchè il tempo con essa assegnato, di appena 20 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di delimitazione dei territori danneggiati, non ha consentito a tutti gli interessati di presentare in tempi utili la domanda.

Antonio DELL'AQUILA

Cosimo RAIMONDO

Tommaso CLEMENTE

Benito PICCIGALLO

Antonio VENTURA

*Antonio Dell'Aquila*  
*C. Raimondo*  
*Tommaso Clemente*  
*Ben Piccigallo*  
*Antonio Ventura*

INTERVENTI STRAORDINARI PER FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA DI ALCUNE  
ZONE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA DANNEGGIATE DALLE GELATE DEL  
2-3-4 GENNAIO 1979

Art. 1  
(Finalità)

Con la presente legge la Regione Puglia finanzia un programma di interventi tendenti a favorire la rapida ripresa produttiva ed occupazionale di alcune zone agricole della provincia di Foggia nelle quali, in seguito ai danni provocati dalle gelate del 2-3-4 gennaio 1979, su notevoli superfici di terreno è stato necessario procedere allo sveltimento di piante legnose.

Art. 2

(Natura degli interventi)

Il programma degli interventi consiste:

a) nella concessione di un contributo complementare rispetto a quello previsto dalla legge regionale n.19 dell'11/4/1979 e cumulabile con lo stesso, tale da portare la misura complessiva dell'intervento al 100% della spesa ritenuta ammissibile per ripristinare le coltivazioni legnose divelte in seguito alle gelate del 2-3-4 gennaio 1979;

b) nella concessione di un contributo aggiuntivo annuale della misura massima di L. 700.000= ad ettaro, da corrispondere per tre anni e da graduare in relazione al tipo e all'entità dell'impianto, quando le operazioni di ripristino previste dalla precedente lettera a) hanno per oggetto l'olivo";

c) nella concessione di un contributo fino al massimo dell'80% sulla spesa riconosciuta ammissibile per impiantare coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle divelte in conseguenza delle gelate.

Le coltivazioni sostitutive di cui al precedente punto c) verranno individuate, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, dai singoli Comuni, ciascuno per il territorio di propria competenza, sentite le Organizzazioni degli imprenditori, dei lavoratori e dei tecnici agricoli maggiormente rappresentate a livello regionale.

La scelta delle colture sostitutive deve tener presenti gli indirizzi produttivi in atto, le vocazioni della zona e le strutture per la trasformazione e la commercializzazione esistenti o in via di realizzazione.

Art. 3

(Territorio interessato)

Gli interventi previsti dalla presente legge trovano applicazione nei seguenti Comuni: Serracapriola, San Paolo Civitate, Torremaggiore, Sansevero, Lucera, Troia, Foggia, Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri e Ortona.

Art. 4

---

(Soggetti beneficiari)

Possono usufruire dei benefici di cui al precedente art. 2 tutti gli operatori agricoli proprietari dei terreni aventi diritto al ripristino o alla riconversione nonché gli altri conduttori agricoli autorizzati ad operare dai legittimi proprietari o da situazioni previste dalle vigenti disposizioni, con precedenza per i coltivatori diretti e per gli altri manuali coltivatori della terra.

La concessione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2 è limitata, per ogni ditta, ad una superficie massima di 10 ettari.

I contributi possono essere erogati anche per opere già eseguite, purché dipendenti dalle gelate del gennaio 1979.

La loro cumulabilità con quelli eventualmente concessi in virtù di altre leggi e da parte di altri enti pubblici è ammessa nei limiti massimi previsti dal precedente art. 2.

art. 5

---

(Delega delle funzioni)

Le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge sono delegate ai Comuni interessati, ciascuno per i territori di propria competenza e nei limiti degli stanziamenti disposti per ciascuno di essi.

La Giunta regionale provvederà a fornire ai Comuni le somme necessarie, autorizzandoli a destinare un'aliquota delle stesse, fino al massimo del 10%, alle spese richieste per l'attuazione delle funzioni delegate.

I Comuni sono autorizzati ad avvalersi del personale tecnico degli Uffici regionali agricoli di zona competenti per territorio, che verrà messo a loro disposizione dall'Assessorato all'agricoltura della Regione Puglia.

art. 6

---

(presentazione delle domande)

Le domande per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge debbono essere presentate ai Comuni nei quali è compreso il fondo interessato alle operazioni di ripristino, entro il termine di 180 giorni dalla sua pubblicazione.

art. 7

(Autorizzazione della spesa e ripartizione delle  
somme tra i Comuni)

Per l'attuazione del programma previsto per l'applicazione della presente legge è autorizzata una spesa globale di 13.340.000.000 da ripartire nel modo seguente:

Serracapriola	L. 130.000.000
S. Paolo	" 680.000.000
Torremaggiore	"1.800.000.000
Sansevero	"7.000.000.000
Lucera	"2.500.000.000
Troia	" 200.000.000
Foggia	700.000.000
Ascoli Satriano	" 100.000.000
Castelluccio S.	" 130.000.000
Ordona	" 100.000.000

T o t a l e L.13.340.000.000

art. 8

(Riapertura termini presentazione domande)

Nei Comuni elencati nel precedente art. 3, in deroga a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 6 della legge regionale 11.4.79 n. 19 - punto 1, per i decreti di delimitazione dei territori danneggiati dalle gelate del 2-3-4 gennaio 1979 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici della legge suddetta.

Le domande debbono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Antonio DELL'AQUILA  
Cosimo RAIMONDO  
Tommaso CLEMENTE  
Benito PICCIGALLO  
Antonio VENTURA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 20-3-80